

REGOLAMENTO INTERNO PER L'UTILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CANTONE TICINO (EROGATO TRAMITE IL FONDO SWISSLOS) A FAVORE DELLA FORMAZIONE MUSICALE BANDISTICA

La Federazione bandistica ticinese, allo scopo di sostenere la formazione degli allievi e dei soci attivi delle società affiliate nelle scuole di musica bandistica;

richiamato il **Regolamento generale** delle scuole di musica delle Società affiliate alla Federazione bandistica ticinese (in seguito: Regolamento generale), e in part. gli art. 1 e 2;

visto l'art. 13 del Regolamento generale;

decide:

I Art. 1 Finanziamento dei corsi febati

¹ La febati propone corsi di perfezionamento e altre attività formative a favore dei soci attivi presso le società affiliate secondo i regolamenti dell'Associazione Bandistica Svizzera e specifiche necessità.

² La febati finanzia questi corsi e chiede una partecipazione alle spese per corsista alle Società affiliate.

I Art. 2 Sostegno alla formazione di base nelle scuole di musica bandistica

¹ La febati sostiene le Società affiliate nello sforzo di promuovere la formazione di base degli allievi in una scuola di musica bandistica in conformità alle disposizioni del Regolamento generale.

² La febati versa ogni anno alle Società affiliate un sussidio di base per la scuola di musica bandistica e un contributo per ogni allievo che ha superato l'esame del secondo, terzo e quarto corso.

³ Il sussidio di base può essere ridotto nel caso di un numero di allievi inferiore a tre (3), tenendo conto in particolare delle necessità di continuità della scuola.

⁴ Alle Società che ottengono dalla febati, analogamente all'art. 16 cpv. 2 del Regolamento generale, l'autorizzazione a realizzare la formazione di base tramite scuole di musica esterne a proprie spese, può essere riconosciuto un versamento a giudizio del Comitato. Il Comitato tiene conto in particolare di eventuali finanziamenti secondo la Legge sul sostegno alla cultura e il suo Regolamento (art. 25, 26 e 27) e del numero di allievi.

I Art. 3 Responsabilità delle Società

¹ La febati responsabilizza ogni Società per la corretta trasmissione di dati e documenti.

² Per l'ottenimento dei sussidi e dei contributi, sono necessari in particolare:

- a) Il libretto dei corsi debitamente compilato (art. 6 del Regolamento generale);
- b) Le comunicazioni dei risultati degli esami intermedi con valutazioni e frequenza ai corsi (art. 9);
- c) La conferma dell'aggiornamento dei dati riguardanti la scuola e gli allievi sul sito febati (art. 19).

I Art. 4 Entrata in vigore

Il presente Regolamento interno entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2016 / 2017. Il precedente Regolamento è abrogato.

Giubiasco, 3 dicembre 2016

Per la febati:

Il Presidente
Fiorenzo Rossinelli

Il Segretario
Ettore Draghi

A norma dell'art. 28 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16.12.2014, approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport a Bellinzona in data 7.12.2016.